

limiti tariffari entro i quali la Direzione generale può procedere alla stipulazione di contratti di assicurazioni collettive con riserva di successiva ratifica del Comitato permanente.

Il provvedimento, preso sulla base del principio della compensazione degli sconti apportati alle tariffe con congrue riduzioni dei compensi alle Agenzie generali, riguarda sia le assicurazioni collettive sostitutive della iscrizione al "Fondo Indennità Impiegati" (cosiddette Polizze Orientali), sia le altre assicurazioni collettive, nei casi in cui i contratti siano da stipulare:

- in base alla tariffa "Nuova I. I. P." o ad altre tariffe approvate dal Consiglio di amministrazione, maggiorate del 2%, e quindi, se necessario, successivamente scontate fino ad un massimo del 5%;
- in base a tariffe o combinazioni di tariffe del tariffario ordinario senza l'aumento generale autorizzato dal Ministero nel 1943, talvolta scontate fino ad un massimo del 5%.

Terminando i criteri di compensazio-